

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2003

GIORNATA ACCADEMICA
Vent'anni di esperienza canonica,
24 gennaio 2003

Seconda Relazione
Il Diritto Canonico
nel Magistero di Giovanni Paolo II
Padre GIANFRANCO GHIRLANDA, S.J.,
Decano della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università Gregoriana

SOMMARIO: 1.1. Essenza del diritto canonico e leggi positive; 1.2. Giustizia e verità; 1.3. Pastoraltà del diritto della Chiesa; 1.4. «Aequitas», giustizia e carità nella comunione ecclesiale; 1.5. Unicità ed esemplarità del diritto ecclesiale rispetto alla società civile; 1.6. Conclusione.

1.1. Essenza del diritto canonico e leggi positive

Punto di partenza per le considerazioni che farò sul magistero di Giovanni Paolo II circa la natura del diritto canonico, è quanto egli afferma nella Presentazione ufficiale del nuovo Codice di Diritto Canonico da lui fatta il 3 febbraio 1983, quando dice:

Se la Chiesa corpo di Cristo è compagine organizzata, se comprende in sé detta diversità di membra e di funzioni, se «si riproduce» nella molteplicità delle Chiese particolari, allora tanto fitta è in essa la trama delle relazioni che il diritto c'è già, non può non esserci. Parlo del diritto inteso nella sua globalità ed essenzialità, prima ancora delle specificazioni, derivazioni o applicazioni di ordine propriamente canonico. Il diritto, pertanto, non va concepito come un corpo estraneo, né come una superstruttura ormai inutile, né come un residuo di presunte pretese temporalistiche. Connaturale è il diritto alla vita della Chiesa, cui anche di fatto è assai utile: esso è un mezzo, è un ausilio, è anche — in delicate questioni di giustizia — un presidio.¹

La distinzione che il Papa fa tra il diritto ecclesiale nella sua essenza e nella sua espressione positiva è di fondamentale importanza riguardo alla natura del diritto in genere, come

¹ Cf. AAS 75/I (1983) 461.

esperienza dell'uomo in quanto essere sociale, e quindi in quanto essere in relazione agli altri, e in modo particolare riguardo alla natura del diritto ecclesiale, come esperienza dell'uomo redento in Cristo, come uomo in comunione con Dio e gli altri nella Chiesa.²

L'affermazione di Giovanni Paolo II si fonda su una visione di Chiesa come comunione organica. La varietà di ordini di persone che in essa si trovano è data dai diversi doni dello Spirito per i tanti servizi e ministeri necessari alla vita della Chiesa (LG 13c; 12b).³ Qui è la fonte del diritto nella sua essenza. Le funzioni di ciascun membro della Chiesa, che hanno la loro fonte nei sacramenti e nei carismi, sono «regolate e tutelate per volontà di Cristo dal "sacro diritto" (*ius sacrum*), in modo che si provveda al bene comune di tutta la Chiesa».⁴ E prosegue il Papa:

Di qui – dico dalla realtà intima della Chiesa – secondo quella diversità delle membra e degli uffici, scaturiscono i diritti e i doveri, corrispondenti alle singole persone o agli stessi gruppi, che la Chiesa, peraltro, salvo il diritto divino e nativo, ha avuto cura di regolare emanando leggi e precetti a seconda delle circostanze, cioè secondo la necessità o esigenze dei tempi e dei luoghi.⁵

Dalla diversità delle funzioni sorgono doveri e diritti specifici propri delle persone che le debbono svolgere per il bene di tutta la Chiesa, quindi le relazioni che le persone tra di loro stabiliscono all'interno della comunità hanno un'obbligatorietà intrinseca: ognuno può esigere legittimamente dagli altri che rispettino il suo diritto ad esercitare la funzione che gli è affidata e a sua volta deve rispettare il diritto degli altri. Qui è il «giuridico», cioè il rapporto di giustizia che deve verificarsi, e precede ogni tipo di determinazione positiva della legge. La giuridicità dei rapporti precede la determinazione della legge positiva, la quale ha la funzione di esprimere in formule tale giuridicità nella determinazione esterna dei doveri e dei diritti reciproci. Questo evidentemente vale per quei rapporti che sgorgano direttamente dal diritto divino. Per esempio, i doveri e i diritti che per l'uomo e la donna sgorgano dall'unità e dall'indissolubilità del matrimonio precedono ogni determinazione positiva da parte del legislatore canonico. La giuridicità del rapporto tra l'uomo e la donna nel matrimonio non viene dalla legge positiva, ma dalla stessa volontà divina espressa nello stesso atto creatore e restaurata in Cristo e che è espressa nel sacramento stesso come partecipazione al carisma dell'amore coniugale, segno dell'amore intratrinitario e dell'amore tra Cristo e la Chiesa.⁶

² Questa prospettiva è presente anche nell'Allocuzione rivolta il 24 gennaio 2003 ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, là dove il Papa afferma: «Sarebbe del tutto semplicistico e fuorviante concepire il diritto della Chiesa come un mero insieme di testi legislativi, secondo l'ottica del positivismo giuridico. Le norme canoniche, infatti, si rifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta di dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino» (*L'Osservatore Romano*, 25 gennaio 2003, n. 2; cf. anche n. 3).

³ Cf. AAS 75/1 (1983) 459-460.

⁴ Cf. *Ibid.* 460.

⁵ Cf. *Ibid.*

⁶ Cf. il mio libro «Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale», Cinisello Balsamo/Roma 2000³, 355-358.

La varietà e reciprocità dei rapporti non si ha solo tra i singoli membri della Chiesa o i vari gruppi, ma, come appena accenna il Pontefice, anche tra le varie Chiese particolari. Per fare un altro esempio, in modo specifico, per la stessa volontà di Cristo, la Chiesa di Roma, sede del successore di Pietro, ha prerogative speciali rispetto a tutte le altre Chiese particolari, per cui la giuridicità dei rapporti tra l'ufficio del Romano Pontefice e quello dei singoli Vescovi sgorga dal rapporto stesso e non dalle leggi che lo regolano.

Seguendo quest'insegnamento del Papa, possiamo affermare che nella sua essenza il diritto ecclesiale è dato dall'insieme delle relazioni che sorgono sia tra i fedeli sia tra le Chiese particolari, che, in quanto determinate dai sacramenti, dai carismi, dai ministeri, dagli uffici, dalle funzioni e dai servizi, sono fornite di obbligatorietà e quindi creano regole di condotta.

Questa realtà più profonda del diritto nella Chiesa precede il diritto ecclesiale positivo, che è da considerare l'insieme delle leggi e delle norme positive date dall'autorità legittima che regolano l'intersecarsi delle relazioni intersoggettive nella vita della comunità ecclesiale e le relazioni tra le Chiese, stabilite dallo stesso diritto divino. In questo modo tali relazioni costituiscono le istituzioni canoniche di diritto divino.

È evidente che vi sono anche relazioni tra i membri della Chiesa e tra le Chiese che non derivano immediatamente dalla volontà divina, ma da disposizioni del legislatore.⁷ La giuridicità di queste relazioni sgorga dalla volontà stessa del legislatore umano e quindi dalla legge positiva. Tuttavia, è da tener presente che anch'esse in un modo o nell'altro si relazionano sempre con la volontà divina e quindi con le istituzioni di diritto divino, in quanto comunque volte al perseguimento di quel bene ultimo che è la *salus animarum* (cf. can. 1752). La totalità delle istituzioni canoniche sia di diritto divino che di diritto umano dà l'ordinamento canonico.

Le parole di Giovanni Paolo II pongono le basi per una riflessione su un problema di fondo per lo studio del diritto della Chiesa, quello della relazione tra l'essenza di tale diritto, quindi dei rapporti tra i membri della Chiesa e tra le varie Chiese, e la forma storica che esso assume come regolamentazione di tali rapporti attraverso il tempo e nei vari luoghi.

Si tratta di un problema di fondo, perché esso è correlato al problema sia del rapporto tra l'essenza della Chiesa, come realtà dogmatica che viene dalla Rivelazione, e la sua forma storica, che è contingente in quanto mutevole nel variare dei tempi e dei luoghi; sia del rapporto tra il diritto divino rivelato, realtà che appartiene all'essenza della Chiesa, e il diritto ecclesiale positivo, che riguarda la sua realtà istituzionale contingente, in quanto mutevole nelle diverse realizzazioni.⁸

⁷ Come le relazioni scaturenti da uffici e servizi non di istituzione divina, ma utili per la missione della Chiesa, oppure dalla costituzione di raggruppamenti di Chiese come i patriarcati, le province e le regioni ecclesiastiche o le conferenze episcopali.

⁸ La Chiesa nella sua essenza è il nuovo popolo di Dio costituito, per opera dello Spirito Santo, dalla comunione tra tutti i battezzati, gerarchicamente uniti tra di loro, secondo diverse categorie, in virtù della varietà dei carismi e dei ministeri, nella stessa fede, speranza e carità, nei sacramenti e nel regime ecclesiastico (cf. cann. 204; 205). Da qui scaturisce tutto l'intersecarsi di obblighi e diritti riguardanti tutti i fedeli e quelli specifici di

È da una retta posizione dei termini di questa problematica che può venire una delucidazione sul fondamento e l'origine della giuridicità dei rapporti intraecclesiali sia tra le singole persone, sia tra i gruppi, sia tra le Chiese particolari. Infatti, la realtà istituzionale contingente della Chiesa, a cui appartiene il diritto ecclesiale positivo, da una parte, in modo immediato o mediato, trae la sua obbligatorietà proprio dalla realtà dommatica da cui dipende, il diritto divino, e dall'altra, nello stesso tempo, rendendola storica, la esprime, anche se in modo frammentario e limitato, proprio perché in modo storico e umano. Fa parte, però, del mistero della Chiesa sia la realtà dommatica di essa, che è data dalla volontà del divino Fondatore ed è contenuta nella Rivelazione, sia la sua realtà istituzionale storica. Le due realtà, anche se distinte, sono inscindibilmente unite (LG 8). Infatti, non si ha altra Chiesa che quella storica nelle cui istituzioni si rende presente, attraverso i tempi e nei vari luoghi, la volontà del suo divino Fondatore. È attraverso le istituzioni storiche della Chiesa che conosciamo la volontà di Cristo e riceviamo tutti i mezzi di salvezza. Nello stesso tempo, però, il riferimento all'essenza della Chiesa, quindi a ciò che della Chiesa ci dice la Rivelazione, permette che il rinnovamento delle istituzioni della Chiesa, esigito dal mutare della realtà storica, avvenga in fedeltà alla volontà di Cristo, quindi conforme al diritto divino.⁹

ogni categoria giuridica particolare di essi, secondo i compiti propri di ciascuno (can. 208) e quindi il complesso delle relazioni giuridiche intraecclesiali. Il diritto canonico nella sua essenzialità è contenuto in questa realtà dogmatica della Chiesa come popolo di Dio; in quanto insieme di norme positive, poi, esprime storicamente tale realtà a livello istituzionale, regolando la vita di questo popolo. Su questo punto, cf. il mio libro *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma/ Cinisello Balsamo, 2000, 31-32; F. COCCOPALMERIO, «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», in *Codice di Diritto Canonico commentato* (a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale), Milano 2001, 34-38.

⁹ Per prendere uno dei tanti esempi, è di diritto divino sia l'ufficio primaziale del Romano Pontefice che quello dei vescovi diocesani, ma il modo di regolare positivamente il rapporto tra i soggetti titolari di tali uffici è mutato e muta nel tempo, ma entro i limiti di quel giuridico dommatico che è dato dalla natura stessa della Chiesa.

Nell'Allocuzione alla R. Rota del 23 genn. 1992, Giovanni Paolo II, dopo aver accennato al fatto che la Chiesa è sempre alla ricerca di quei rimedi pastorali che, fondati sulla certezza della potenza sanatrice e vivificatrice della Redenzione, sembrano offrire una risposta idonea ed efficace alle necessità spirituali incalzanti, afferma: «...In questa ricerca vengono sempre a confrontarsi, da una parte, le supreme esigenze della legge di Dio, impreteribile ed immutabile, confermata e perfezionata dalla rivelazione cristiana e dall'altra, le mutevoli condizioni dell'umanità, le sue particolari necessità, le sue più acute debolezze.

Non si tratta evidentemente di adattare la legge divina o addirittura di piegarla al capriccio dell'uomo, poiché ciò significherebbe la negazione stessa di quella e la degradazione di questo: si tratta piuttosto di comprendere l'uomo d'oggi, di metterlo a giusto confronto con le inderogabili esigenze della legge divina, di indicargli il modo a lui più consentaneo di adeguarvisi...

In questo impegnativo e affascinante sforzo di adeguamento si colloca anche l'ordinamento canonico, facendo esso parte, anzi esprimendo visibilmente per sua stessa natura l'anima interiore di quella società, esterna ad un tempo ma sempre misticamente soprannaturale, che è la Chiesa. Così nel campo del diritto, partendo dalla realtà di oggi e con prospettive di speranza per il futuro, si è andata elaborando la revisione del Codice canonico... Tale testo, tuttavia, cesserebbe di essere lo strumento che deve essere nel compito salvifico della Chiesa, se coloro a cui spetta non ne curassero con diligenza l'applicazione...

L'applicazione della legge canonica, comporta, però, anzi suppone la corretta interpretazione...

L'astratta maestà della legge – anche di quella canonica – resterebbe un valore avulso dalla realtà concreta in cui esiste ed agisce l'uomo in genere, e il fedele in specie, se la norma stessa non venisse rapportata all'uomo per il quale è stata stabilita» (AAS 85 [1993] 141-143).

1.2. Giustizia e verità

Il riferimento che Giovanni Paolo II fa all'essenza del diritto canonico conduce ad una verità oggettiva secondo la quale debbono attuarsi i rapporti tra i membri della Chiesa e tra le Chiese e quindi ad una giustizia oggettiva che deve trovare espressione nelle leggi positive nel momento sia della loro formulazione sia della loro applicazione nella cura ordinaria del popolo di Dio da parte dei suoi pastori e nei giudizi che vengono pronunciati nei tribunali.

Tale giustizia oggettiva racchiusa nell'essenza del diritto canonico come realtà ontologica facente parte della stessa essenza della Chiesa, è la giustizia divina che deve trovare espressione nella giustizia umana attraverso le leggi e i giudizi. Nella sua Allocuzione alla R. Rota del 28 gennaio 1994 Giovanni Paolo II afferma:

Già il mio grande Predecessore Pio XII, rivolgendosi alla Rota, autorevolmente ammoniva: «Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella giustizia che è verità».¹⁰ Giustizia di Dio e legge di Dio sono il riflesso della vita divina. Ma anche la giustizia umana deve sforzarsi di riflettere la verità, partecipando del suo splendore. «Quandoque iustitia veritas vocatur», ricorda san Tommaso,¹¹ vedendo il motivo di ciò nell'esigenza che la giustizia pone di essere attuata secondo la retta ragione, cioè secondo verità. È legittimo, pertanto, parlare dello «splendor iustitiae» ed anche dello «splendor legis»: compito di ogni ordinamento giuridico, infatti, è il servizio della verità, «unico fondamento saldo su cui può reggersi la vita personale, coniugale e sociale».¹² È doveroso, quindi, che le leggi umane aspirino a rispecchiare in sé lo splendore della verità. Ovviamente, ciò vale anche della applicazione concreta di esse, che è pure affidata ad operatori umani.¹³

È importante il riferimento che il Papa fa a S. Tommaso, in quanto questi, basa la sua concezione giuridica sull'oggettivo ordinamento delle cose e non sul soggetto o la volontà del legislatore, e ciò in continuità con la sua concezione metafisica, che è costruita sull'ente.¹⁴

Allora, quando si mette la giustizia in rapporto alla verità, quest'ultima non è intesa come una proposizione che in astratto dice ciò che deve essere, ma come concreta esigenza che i soggetti in relazione devono riconoscere e alla quale devono aderire proprio perché è riconosciuta come verità nella sua oggettività. È la stessa esigenza di verità che si traduce in giustizia. Alla verità si deve aderire.¹⁵ Giovanni Paolo II indica anche il modo in cui i pastori

¹⁰ Cf. AAS 34 (1942) 342.

¹¹ Cf. *Summa Theologiae* II-II, q. 58, art. 4 ad 1.

¹² GIOVANNI PAOLO II, All. alla R. Rota, in AAS 82 (1990) 875.

¹³ AAS 86 (1994) 948.

¹⁴ M Cf. O. DE BERTOLIS, *Il diritto in San Tommaso d'Aquino. Un'indagine filosofica*, Torino 2000, 34.

¹⁵ Afferma Giovanni Paolo II: «Proprio per questo, preoccupazione del legislatore e degli amministratori della legge sarà, rispettivamente, di creare ed applicare norme basate sulla verità di ciò che è doveroso nelle relazioni sociali e personali, L'autorità legittima dovrà poi impegnarsi e promuovere la retta formazione della coscienza personale (*Veritatis splendor*, n. 75), perché, se ben formata, la coscienza aderisce naturalmente alla verità ed avverte in se stessa un principio di obbedienza che la spinge ad adeguarsi alla direttiva della legge (cf. *ibid.*, n. 60; *Dominum et vivificantem*, n. 43)» (All. R. Rota, 28 genn. 1994, in ridi'86 [1994] 951).

debbono innanzitutto trovare tale verità oggettiva e quindi tale giustizia, che è la stessa giustizia divina racchiusa nell'oggettività della relazione: «l'assiduo colloquio nella preghiera».¹⁶ Con questo il Papa indica che l'opera del pastore di anime è un'opera di discernimento nello Spirito, sia nel momento della formulazione della legge, sia nella cura quotidiana del gregge sia nell'amministrazione della giustizia. Ciò permetterà ai pastori e agli amministratori della giustizia di aiutare i fedeli a comprendere, sotto l'impulso dello Spirito, il senso dell'esercizio dei propri diritti in rapporto ai propri doveri, in relazione al bene comune, cioè ad uscire dalla propria soggettiva conoscenza e interpretazione della realtà per aprirsi alla verità oggettiva della giustizia. In questo modo la giustizia umana rifletterà la verità oggettiva e quindi la giustizia stessa divina.¹⁷

Su un punto connesso con quanto finora detto, Giovanni Paolo II si sofferma in un'altra Allocuzione alla R. Rota, quella dell'11 febbraio 1995.¹⁸ Trattando del rapporto tra la giustizia e la coscienza individuale, afferma che esiste una correlazione fra la legge canonica e la coscienza del soggetto non solo nell'ambito del foro interno, ma anche in quello del foro esterno. A questo punto il Papa riprende quanto da lui affermato nel n. 43 nell'Enc. *Dominum et vivificantem*: «La coscienza non è una fonte autonoma ed esclusiva per decidere ciò

Nell'Allocuzione rivolta il 24 gennaio 2003 ai partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il Papa afferma: «Riduzionismo anche più pericoloso è quello che pretende di interpretare ed applicare le leggi ecclesiastiche distaccandole dalla dottrina del Magistero. Secondo tale visione, i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valore disciplinare, valore che sarebbe da riconoscere soltanto agli atti formalmente legislativi... Alla base di una simile impostazione vi è un'idea di Diritto Canonico molto impoverita, quasi che esso si identificasse con il solo dettato positivo della norma. Così non è: la dimensione giuridica infatti, essendo teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali, può essere oggetto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi» (*L'Osservatore Romano*, 25 gennaio 2003, n.3).

¹⁶ *Ibid.*, 949.

¹⁷ Dice Giovanni Paolo II sempre nella Allocuzione del 28 gennaio 1994: «Quando i Pastori e i Ministri della giustizia incoraggiano i fedeli, non soltanto ad esercitare i diritti ecclesiali, ma a prendere anche coscienza dei propri doveri per adempierli fedelmente, proprio a questo vogliamo indurli: a fare esperienza personale ed immediata dello "splendor legis". Infatti il fedele che "riconosce, sotto l'impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione ecclesiologicala, trasformerà l'affermazione e l'esercizio dei suoi diritti in assunzione dei doveri di unità e di solidarietà per l'attuazione dei valori superiori del bene comune" (*Allocuzione alla Rota*, AAS 71 [1979] 425s.).

Per contro, la strumentalizzazione della giustizia al servizio di interessi individuali o di forme pastorali, sincere forse, ma non basate sulla verità, avrà come conseguenza il crearsi di situazioni sociali ed ecclesiali di sfiducia e di sospetto, in cui i fedeli saranno esposti alla tentazione di vedere soltanto una lotta di interessi rivali, e non uno sforzo comune per vivere secondo diritto e giustizia.

Tutta l'attività del Giudice ecclesiastico come ebbe ad esprimersi il mio venerato predecessore Giovanni XXIII consiste nel l'esercizio del "ministerium veritatis" (*Allocuzione alla Rota*, AA 53 [1961] 819). In questa prospettiva è facile capire come il Giudice non possa fare a meno di invocare il "lumen Domini" per poter distinguere la verità in ogni singolo caso. A loro volta, però, le parti interessate non dovrebbero mancare di chiedere per sé nella preghiera la disposizione di accettazione radicale della decisione definitiva, pur dopo aver esaurito ogni mezzo legittimo per contestare ciò che in coscienza ritengono non corrispondente alla verità o alla giustizia del caso. Se gli amministratori della legge si sforzeranno di osservare un atteggiamento di piena disponibilità alle esigenze della verità, nel rigoroso rispetto delle norme procedurali, i fedeli potranno conservare la certezza che la società ecclesiale sviluppa la sua vita sotto il regime della legge: che i diritti ecclesiali sono protetti dalla legge; che la legge, in ultima analisi, è occasione di una risposta amorosa alla volontà di Dio» (AAS 86 [1994] 949-950).

¹⁸ Cf. AAS 87 (1995) 1017.

che è buono e ciò che è cattivo; invece, in essa è inscritto profondamente un principio di obbedienza nei riguardi della norma oggettiva, che fonda e condiziona la corrispondenza delle sue decisioni con i comandi e i divieti che sono alla base del comportamento umano». ¹⁹

In questo contesto il Santo Padre richiama il n. 64 dell'Enciclica *Veritatis splendor*, che ci sembra interessante riportare in modo più completo, dove, dopo aver ribadito la necessità di formare la coscienza, di renderla oggetto di continua conversione alla verità e al bene, ²⁰ afferma: «L'autorità della Chiesa, che si pronuncia sulle questioni morali, non intacca in nessun modo la libertà di coscienza dei cristiani: non solo perché la libertà della coscienza non è mai libertà «dalla» verità, ma sempre e solo «nella» verità; ma anche perché il Magistero non porta alla coscienza cristiana verità ad essa estranee, bensì manifesta le verità che dovrebbe già possedere sviluppandole a partire dall'atto originario della fede. La Chiesa si pone solo e sempre al servizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua e là da qualsiasi vento di dottrina secondo l'inganno degli uomini (cf. *Ef* 4, 14), a non sviarsi dalla verità circa il bene dell'uomo, ma, specialmente nelle questioni più difficili, a raggiungere con sicurezza la verità e a rimanere in essa». ²¹

Anche se in questa Enciclica il riferimento è al rapporto tra coscienza individuale e verità di fede che sono proposte dal Magistero, tuttavia, il fatto che il Papa abbia richiamato questo testo, vuol dire che il discorso si può applicare al rapporto tra la coscienza individuale e quella verità pratica contenuta nell'oggettività delle relazioni che nella Chiesa si debbono realizzare secondo giustizia, la quale è a sua volta espressa nella legge positiva. Infatti, il Papa così conclude: «Un atto aberrante dalla norma o dalla legge oggettiva è, dunque, moralmente riprovevole e come tale deve essere considerato: se è vero che l'uomo deve agire in conformità con il giudizio della propria coscienza, è altrettanto vero che il giudizio della coscienza non può pretendere di stabilire la legge; può soltanto riconoscerla e farla propria».

Trova qui conferma quello che dicevamo all'inizio della nostra trattazione, che il «giuridico», cioè il rapporto di giustizia che deve verificarsi secondo la verità delle cose, precede ogni tipo di determinazione positiva della legge. La giuridicità dei rapporti precede la determinazione della legge positiva, la quale ha la funzione di esprimere in formule tale giuridicità nella determinazione esterna dei doveri e dei diritti reciproci. Per questa ragione la legge positiva canonica obbliga in coscienza.

1.3. *Pastoralità del diritto della Chiesa*

Prendiamo le mosse dall'affermazione di Giovanni Paolo II, che troviamo nella sua Allocuzione alla R. Rota del 18 gennaio 1990, quando dice:

¹⁹ AAS 78 (1986) 859. Versione italiana in *Enchiridion Vaticanum* 10/555.

²⁰ Cf. AAS 85 (1993) 1183.

²¹ *Ibid.* 1184. Versione italiana in *Enchiridion Vaticanum* 13/2694.

La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa... Anzitutto vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime. Ma vi è di più. In effetti, l'attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo pastore, e consiste nell'attualizzare l'ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo. A sua volta, l'attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia. Non sarebbe infatti possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse da quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell'impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa.

Ne consegue che ogni contrapposizione tra pastoralità e giuridicità è fuorviante... Vanno, sì, tenute presenti ed applicate le tante manifestazioni di quella flessibilità che, proprio per ragioni pastorali, ha sempre contraddistinto il diritto canonico. Ma vanno altresì rispettate le esigenze della giustizia, che da quella flessibilità possono venir superate, ma mai negate. La vera giustizia nella Chiesa, animata dalla carità e temperata dall'equità, merita sempre l'attributo qualificativo di pastorale. Non può esserci esercizio d'autentica carità pastorale che non tenga conto anzitutto della giustizia pastorale.²²

Abbiamo detto che nelle relazioni tra i membri della Chiesa e tra le Chiese, in ordine al fine ultimo, la salvezza eterna, vi è una verità oggettiva, che determina quali sono i doveri da adempiere e i diritti da esercitare da parte di ciascuno e quindi la giustizia in concreto che dev'essere attuata; abbiamo anche detto che la legge positiva, esprimendo tale verità e giustizia intrinseche, è volta al fine ultimo della *salus animarum* se ne deduce che la retta applicazione della legge raggiunge sempre il fine pastorale di tutta l'attività della Chiesa. Certamente, come indica il Papa, vanno tenuti presenti tutti quei meccanismi di flessibilità propri dell'ordinamento canonico – come l'*epikeia*, la dispensa, le cause scusanti ed esimenti, la dissimulazione, la considerazione delle circostanze che diminuiscono la responsabilità penale, ecc. – ma essi dovranno essere applicati proprio perché nei casi concreti si procuri la *salus animarum*, quindi mai si potrà contraddire la verità e giustizia intrinseche, perché se così avvenisse non si raggiungerebbe tale fine. Si comprende allora come l'indole pastorale sia intrinseca al diritto canonico, in quanto questo partecipa della stessa finalità pastorale della Chiesa, Potremmo dire che la pastoralità sia iscritta nella stessa *ratio essendi* del diritto della Chiesa.²³

Per questo, nella stessa allocuzione, Giovanni Paolo II avverte contro il pericolo di un equivoco, da evitare, che, sulla base di un falso concetto di *aequitas canonica*, di fatto dà la qualifica di «pastorale» solo e semplicemente alla non applicazione della legge.²⁴

²² AAS 82 (1990) 874.

²³ Su questo punto, cf. T. RINCON-PEREZ, «Juridicidad y pastoralidad del Derecho Canónico. (Reflexiones a la luz del Discurso del Papa a la Rota Romana de 1990)», in *Ius Canonicum* 31 (1991) 231-252.

²⁴ Cf. AAS 82 (1990) 873. Il 23 aprile 1993 Giovanni Paolo II, rivolgendosi ai Partecipanti al Congr. Int. per il X anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, così si esprimeva: «Il Diritto Canonico si rivela così connesso con l'essenza stessa della Chiesa; fa corpo con essa per il retto esercizio del munus pastorale nella triplice accezione di *munus docendi, sanctificandi, regendi*. Nella Chiesa di Cristo – ci ha ripetuto il Concilio – accanto all'aspetto spirituale ed eterno, c'è quello visibile ed esterno. La chiara affermazione del §1 del canone 375, in base al quale i Vescovi "pastores constituuntur, ut sint ipsi doctrinae magistri, sacri cultus

1.4. «Aequitas», giustizia e carità nella comunione ecclesiale

Quanto detto finora ci porta a considerare più da vicino il concetto di *aequitas* che emerge nel magistero di Giovanni Paolo II e la relazione di essa con la giustizia e la carità che debbono vigere nella comunità ecclesiale. Nell'Allocuzione del 17 febbraio 1979 alla R. Rota, riferendosi ai giudici ecclesiastici, il Papa fa delle affermazioni che valgono per chiunque nella Chiesa eserciti la potestà pastorale, nel momento, quindi, sia della produzione delle leggi che della loro applicazione nella cura pastorale ordinaria e nei tribunali. Infatti, l'autorità ecclesiastica

...non solo dovrà tener presente che la «esigenza primaria della giustizia è rispettare le persone»,²⁵ ma, al di là della giustizia, egli dovrà tendere all'equità, e, al di là di questa alla carità.²⁶

sacerdotes et gubernationis ministri" (cf. LG, 20c), vista alia luce di tutta la tradizione canonista e in quella del magistero del Vaticano II, mentre ci ribadisce l'intrinseca pastoralità del diritto canonico, sta insieme a dirci che non sono pastorali soltanto i *numera docendi* e *sanctificandi*, ma con essi e non meno di essi è ugualmente pastorale il *munus regendi*, che il Concilio più volentieri chiama *pascendi*, ricollegandolo al testo giovanneo che riporta il conferimento del primato di Pietro» (cf. Gv 21,17; LG 18; can. 331).

L'ossequio all'ordinamento canonico, espresso nella osservanza delle sue norme, contribuisce alla crescita della comunione ecclesiale. Questa raggiunge infatti la sua pienezza quando i battezzati sono congiunti con Cristo «mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (LG 146; can. 205). Quest'ultimo, infatti, mediante il corpo delle leggi canoniche, regola la vita e la missione della Chiesa, i doveri e i diritti dei suoi membri e quanto è necessario ed utile alla sua compagine visibile. Nasce da qui l'esigenza, tradotta dal Codice in obbligo, che «tutti conservino sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa» (can. 209 §1); e l'azione apostolica sia condotta sempre nella comunione con la Chiesa (cf. can. 675 §3)» (AAS 86 [1994] 247).

In maniera simile si esprimeva il Papa nella sua Allocuzione ai vescovi brasiliani in visita *ad limina* il 20 ottobre 1995, dicendo: «Na realidade, a lei canônica é um ato da "potestas legislativa" da Igreja, que tem como sua supremacia a "salus animarum" (cân. 1752). O objetivo da "magna disciplina" da Igreja, é o bem das pessoas e da comunidade eclesial. Todos os cânones e leis da Igreja têm sempre uma função pastoral para a difusão do Reino de Deus e a edificação do Corpo de Cristo. Longe de querer substituir o primado da graça, do amor e dos carismas na vida dos fiéis, a lei canônica tende a criar na sociedade eclesial aquela ordem que torne possível o maior desenvolvimento, seja das pessoas como da comunidade no seu conjunto. Desta forma, a disciplina eclesial, que nasce do actual Código de Direito Canônico, que teve a alegria de promulgar em 1983, é a tradução, numa linguagem canônica, da doutrina do Concílio Vaticano II.

Por isso, os Pastores velem para que os presbíteros e o Povo de Deus não negligenciem as leis eclesialísticas por considerá-las inúteis, extrínsecas à vida da fé ou simplesmente repressivas.... "Não se trata — como já tive ocasião de o dizer — de adaptar à norma divina nem sequer de ceder ao capricho do homem, porque isto significaria a negação mesma daquela, e à degradação deste: trata-se de compreender o homem de hoje, de o pôr em justo confronto com as inderrogáveis exigências da lei divina" (Discurso, Abertura do Ano Judiciário, 23-I-1992, 3)...

Por outro lado, neste empenhativo esforço de confrontação mediante o qual o ordenamento canônico procura exprimir de maneira visível à alma interior daquela sociedade, exterior simultaneamente, mas sempre misticamente sobrenatural que é a Igreja, "esse texto não seria o instrumento que deve ser na missão salvífica da Igreja, se aqueles, a quem compete, não cuidassem com diligência da sua aplicação" (Discurso, 23-I-1992, *ib.*). Tal aplicação estará sempre a exigir quer a correta interpretação do texto legislativo, quer o bem espiritual das almas » (AAS 88 [1996] 651-652).

²⁵ In nota viene citato L. BOUYER, *L'Église de Dieu, Corps du Christ et temple de l'Esprit*, Paris 1970, 599.

²⁶ AAS 71 (1979) 424.

Si deve tendere a qualcosa che vada al di là del formale rispetto delle persone, dato dalla semplice applicazione della legge, che esprima una giustizia esterna. Questo qualcosa è l'equità, come ciò che è interiore ai rapporti intraecclesiali e che esprime la volontà divina in essi iscritta e quindi la giustizia divina. È questo che fa tendere alla carità, la legge del cristiano, che dev'essere considerata l'elemento giuridico fondamentale del diritto ecclesiale.²⁷ Ci sostiene in questa interpretazione quanto più sotto, nella stessa Allocuzione, il Papa afferma:

Nell'esperienza esistenziale della Chiesa, le parole «diritto», «giudizio» e «giustizia», pur tra le imperfezioni e le difficoltà di ogni ordinamento umano, rievocano il modello di una superiore giustizia, la giustizia di Dio, che si pone come meta e come termine di confronto ineludibile. Ciò comporta un impegno formidabile in tutti coloro che «esercitano la giustizia».

Nella tensione storica per un'equilibrata integrazione dei valori, si è voluto talvolta accentuare maggiormente l'«ordine sociale» a scapito dell'autonomia della persona, ma la Chiesa non ha mai cessato di proclamare «la dignità della persona umana, quale si conosce sia per mezzo della parola di Dio rivelata, che tramite la stessa ragione»;²⁸ ...

In conformità con la sua missione trascendente, il «ministero della giustizia» ... pone in una responsabilità speciale per rendere sempre più trasparente il volto della Chiesa «speculum iustitiae» incarnazione permanente del Principe della giustizia...²⁹

In continuità con il magistero di Paolo VI,³⁰ Giovanni Paolo II afferma che la giustizia che nella Chiesa deve vigere non può essere una giustizia solo prodotta dalla saggezza e

²⁷ Su questo punto, cf. il mio articolo «La carità come elemento giuridico fondamentale costitutivo del diritto ecclesiale», in *La Civiltà Cattolica* 128/II (1977) 454-471.

²⁸ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dich. *Dignitatis humanae*, n. 2.

²⁹ AAS 71 (1979) 426.

³⁰ 30 Riferimento fondamentale per il concetto di *aequitas canonica* nel magistero di Paolo VI è la sua Allocuzione alla R. Rota dell'8 febbraio 1973, un vero trattatello su questo argomento. Secondo Paolo VI l'equità canonica, la cui nozione è derivata dalla giurisprudenza romana, deve essere considerata nell'ordinamento canonico un elemento sia oggettivo che soggettivo. Essa, dice Paolo VI, «...costituisce la qualità delle leggi, la norma della loro applicazione (elemento oggettivo), una attitudine di spirito e d'animo che tempera il rigore del diritto (elemento soggettivo)» (AAS 65 [1973] 99). Secondo la natura soggettiva e oggettiva dell'*aequitas canonica*, Paolo VI descrive la sua funzione nella vita giuridica della Chiesa. Essa, dice, «...consiste in una giustizia superiore in vista di un fine spirituale (elemento oggettivo); addolcisce il rigore del diritto, e talvolta aggrava certe pene (elemento oggettivo e insieme soggettivo); in ogni caso si distingue dal puro diritto positivo, allorché questo non può tener conto delle circostanze (elemento soggettivo). Arriva infine a raccomandare, conformemente alle origini apostoliche del diritto (cf. 1 Cor 6,1-7), di evitare il processo, rimettendo la causa ad arbitri che giudichino *ex bono et aequo* (elemento oggettivo e soggettivo)» (*Ibid.* 100; quanto messo tra parentesi non si trova nel testo). Con elemento soggettivo è da intendere la virtù soggettiva dell'*aequitas*, che il giudice, o l'autorità in genere, deve avere; con elemento oggettivo, la qualità intrinseca della legge ecclesiastica. Secondo Paolo VI l'*aequitas* è innanzitutto virtù umana e cristiana, poi è un'istituzione giuridica, che permea e ordina tutta la vita del diritto ecclesiale, ed «incarna le aspirazioni umane verso una migliore giustizia» (*Ibid.* 99). Infatti, afferma: «Nel lavoro del legislatore canonico, come nell'opera del giudice ecclesiastico, l'*aequitas* canonica resta un ideale sublime ed una regola preziosa di condotta», in quanto in tutte le leggi e giudizi deve esprimersi lo spirito di carità e di mansuetudine di Cristo, che resta la regola sempre aurea e perenne (*Ibid.* 95-96). Paolo VI ricorda una delle norme date per la revisione del Codice secondo la quale esso deve curare la giustizia ma anche una sapiente equità («*sapientem aequitatem*»), che sia frutto di benignità e carità, virtù alle quali il Codice deve spingere i pastori e i giudici (cf. *Communicationes* 1 [1969] 79). In questo

prudenza umana, anche se essa si esprime nel rispetto delle persone, in quanto nella sua attuazione, come saggezza umana, non ha la misura interna delle cose. Essa dev'essere il riflesso della giustizia superiore di Dio, con la quale l'operare dell'autorità si deve con impegno confrontare. Questo sembra essere posto in una tensione escatologica mettendo come termine di confronto il Principe della giustizia, Gesù Cristo, giudice giusto di tutto l'operare umano. L'impegno formidabile a cui è chiamato non solo il giudice ecclesiastico, ma in generale chi nella Chiesa esercita l'autorità, quindi ogni Pastore, sia nel momento della produzione delle leggi che in quello della loro applicazione, è quello di discernere qual'è la giustizia che deve realizzarsi nella vita concreta della Chiesa, perché essa sia un'incarnazione della giustizia di Dio nella storia. Nell'Allocuzione alla R. Rota del 28 gennaio 1994, come abbiamo visto, Giovanni Paolo II parla esplicitamente di «colloquio con Dio nella preghiera».³¹ È questo che fa tendere all'equità e al di là di questa alla carità. Infatti, in Dio giustizia e carità si identificano. Allora, percepire qual'è l'equità interna ai rapporti intersoggettivi, ossia la verità inscritta in essi da Dio stesso, è il passo da fare per giungere alla giustizia divina, quindi alla carità.

In questa Allocuzione l'equità canonica sembra piuttosto essere una qualità intrinseca della legge ecclesiastica, che deve essere percepita da chiunque abbia autorità nella Chiesa,

modo, «il diritto canonico... appare non solamente come norma di vita e regola pastorale, ma altresì una scuola di giustizia, di discrezione e di carità operante» (AAS 65 [1973] 96). Conclude Paolo VI: «Il giudice terrà conto, grazie all'*aequitas canonica*, di tutto ciò che la carità suggerisce e consente per evitare il rigore del diritto, la rigidità della sua espressione tecnica; eviterà che la lettera uccida per animare i suoi interventi con la carità che è dono dello Spirito che libera e che vivifica; terrà conto della persona umana, delle esigenze della situazione che, se impongono talvolta al giudice di applicare la legge più severamente, ordinariamente portano ad esercitare il diritto in maniera più umana, più comprensiva: bisognerà vigilare non solamente per tutelare l'ordine giuridico, ma altresì per guarire ed educare, dando prova di vera carità. L'esercizio pastorale del potere giudiziario è piuttosto medicinale che vendicativo» (*Ibid.* 101).

Basandoci sui fondamenti ecclesiológicos, che nella stessa Allocuzione Paolo VI offre trattando della *Ecclesia de Trinitate*, possiamo dire che secondo lui, dal fatto che la Chiesa è sacramento della carità che unisce le Tre Persone Divine, per cui è anche strumento della sua comunicazione agli uomini, la carità, che è il principio animatore dell'*aequitas canonica*, che per la sua stessa natura non contraddice la verità rivelata e i dati della fede, diventa il principio giuridico fondamentale ispiratore del diritto ecclesiale (cf. *Ibid.* 102-103). Secondo le parole di Paolo VI, si deve ben rimarcare che l'*aequitas canonica* non è un principio metagiuridico che interviene dall'esterno per far sì che ciò che è giuridico sia adattato alle condizioni concrete; infatti l'*aequitas canonica* non è soltanto una virtù soggettiva del legislatore e del giudice, ma è anche un'istituzione che ordina la stessa vita del diritto ecclesiale, sia nella produzione e formulazione della legge, sia nella sua esecuzione pastorale. Quindi la carità, per mezzo dell'istituto giuridico dell'*aequitas canonica* informa tutte le funzioni e tutto l'ambito di esercizio della potestà nella Chiesa, e regola tutti i rapporti tra i suoi membri. In questo modo la carità riceve la sua rilevanza giuridica per mezzo dell'istituto dell'*aequitas canonica*. Tuttavia dobbiamo anche dire che se da una parte, secondo alcune affermazioni contenute in questa Allocuzione, la carità sembra essere il principio giuridico costitutivo fondamentale, che deve ispirare e informare *ab intrinseco* tutto il diritto canonico, dall'altra parte, secondo altre affermazioni, sembra essere un elemento extragiuridico, che *ab extrinseco* tempera il *rigor iuris*. Nel primo senso la carità, identificandosi con l'*aequitas canonica*, si intende come elemento oggettivo, istituzione, dell'ordinamento canonico; nel secondo senso come elemento soggettivo, virtù, del legislatore e del giudice. Per il magistero di Paolo VI circa la natura del diritto canonico, cf. J. BEYER, «Paul VI et le droit de l'Église», in *Liberté et loi dans l'Église (Les quatre flauves*, n. 18), Paris 1983, 43-75; «Sens et rôle du droit ecclésiastique. La pensée de Paul VI», in *L'Année Canonique* 27 (1983) 25-36.

³¹ Cf. nota 16.

attraverso un discernimento da fare nel «colloquio con Dio nella preghiera». Invece, in un'altra Allocuzione, del 17 ottobre 1998, indirizzata ai vescovi degli Stati Uniti d'America in visita *ad Limina*, l'equità canonica sotto certi aspetti sembra essere vista come una virtù soggettiva dell'autorità, un'attitudine della mente e dello spirito, che tempera il rigore della legge per raggiungere un bene più alto. In questo senso l'equità è considerata un'espressione della carità, che mira ad una giustizia superiore che coincide con il bene soprannaturale del singolo e della comunità. L'equità come virtù soggettiva adegua il pastore al suo modello, che è il Buon Pastore. Sotto altri aspetti, però, nella stessa Allocuzione l'equità è oggettivamente considerata una qualità intrinseca al sistema canonico, che si esprime in istituti peculiari di esso, come la dispensa, la tolleranza, le cause esimenti e scusanti e l'*epikeia*, istituti che debbono essere considerati un complemento della legge e non una ferita infetta ad essa, in quanto essi proprio garantiscono il fine fondamentale della legge. In questo modo la legge nella Chiesa ha la verità e la carità come suoi elementi costitutivi e suoi principi primari che le danno la ragione interna.³²

Nell'Allocuzione del 13 dicembre 1979 pronunciata ai partecipanti al 7° corso di aggiornamento per i giudici tenuto alla Pontificia Università Gregoriana, il Papa dopo aver affermato che il diritto canonico deve essere considerato all'interno del mistero della Chiesa, dice che esso non è solo segno di una giustizia umana, ma anche di una vita più alta di comunione in Cristo. La divina carità, che deve riflettere nella giustizia canonica, è rigeneratrice dell'uomo redento e rivela la realtà dell'uomo. Infatti l'uomo, creato da Dio, è elevato a Dio, affinché riconosca se stesso in Dio ed esprima la sua immagine nella carità della

³² «Among these particularities is the pastoral character of law and of the exercise of justice in the Church. In fact, the pastoral character of canon law is the key to the correct understanding of canonical equity, that attitude of mind and spirit which tempers the rigour of the law in order to foster a higher good. In the Church, equity is an expression of charity in the truth, aiming at a higher justice which coincides with the supernatural good of the individual and of the community. Equity, then, should characterize the work of the pastor and the judge, who must continually model themselves on the Good Shepherd, "consoling those who have been struck down, guiding those who have erred, recognizing the rights of those who have been injured, calumniated or unjustly humiliated" (Paul VI, Address to the Roman Rota, 8 February 1973). Elements such as dispensation, tolerance, exempting or excusing causes, and *epikeia*, are to be understood not as diminishing the force of law but as complementing it, since they actually guarantee that the law's fundamental purpose is secured. Likewise, ecclesiastical censures are not vindictive but medicinal, inasmuch as they aim at bringing about the conversion of the sinner. All law in the Church has truth and charity as its constitutive elements and its primary motivating principles» (AAS 91 [1999] 934-935).

Con quanto finora detto sul concetto di equità canonica nel magistero di Giovanni Paolo II non sembra concordare quanto da lui stesso detto nell'Allocuzione del 18 gennaio 1990 alla R. Rota, dove l'equità è vista come un qualcosa di estrinseco sia alla legge canonica come tale, sia a ciò che costituisce l'ufficio del giudice, o in genere dell'autorità ecclesiastica, in quanto viene identificata in un qualche modo con l'immoderato ricorso all'eccezione alla legge, in una falsa concezione circa la pastoralità del diritto canonico, mettendola in contrapposizione con la giustizia e lo stretto diritto, che anche «sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali» AAS 82 [1990] 873). Tale visione si può spiegare solo col fatto che la finalità del discorso non è quella di trattare dell'equità canonica, ma di correggere, come abbiamo visto sopra, una visione distorta della pastoralità del diritto canonico. Infatti, nella stessa Allocuzione, in contrasto con tale visione dell'equità, che sarebbe riduttiva, il Papa conclude che nella Chiesa la vera giustizia, «animata dalla carità e temperata dall'equità», in una «armonia fra giustizia e misericordia», è sempre pastorale (cf. *Ibid.* 874-875).

Trinità. Allora, prosegue il Papa, tutto quello che è manifestato dalla fede viva, deve riflettere nella vita della Chiesa, e quindi anche nel ministero dei giudici ecclesiastici, o più in generale in chi ha autorità nella Chiesa. Infatti vuoto sarebbe il diritto ecclesiale senza la carità, come vuota sarebbe la giustizia senza una tutela dei diritti, se non fosse una vera ed efficace applicazione dei diritti.³³ Infine, in un'altra Allocuzione rivolta il 5 dicembre 1981 ai partecipanti al 9° corso di aggiornamento per i giudici tenuto alla Pontificia Università Gregoriana, il Papa ribadisce che affinché la giustizia sia osservata, l'uomo deve vivere secondo la severa legge di Cristo e le leggi ecclesiastiche si debbono sempre riferire a tale legge.³⁴

1.5. Unicità ed esemplarità del diritto ecclesiale rispetto alla società civile

Nell'Allocuzione alla R. Rota del 17 febbraio 1979 Giovanni Paolo II afferma che nel tempo attuale, che ha una grande stima per l'affermazione e la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, la Chiesa, con il suo ordinamento canonico, deve essere un segno, un modello, per la società civile, l'immagine, cioè, di come attuare l'integrazione tra l'incremento ordinato della società e la realizzazione della personalità dell'uomo, il quale, come fedele, vive in una comunità di fede, speranza e carità. La funzione del diritto canonico, infatti, è quella di far sì che i fedeli superino il loro individualismo e attuino la loro vocazione nello stesso tempo personale e comunitaria.

Tutto questo spinge la Chiesa verso una opzione fondamentale, dice il Papa, cioè di essere *speculum iustitiae*, nella tutela dei diritti fondamentali dell'uomo. A questa opzione fondamentale ci si deve rifare nella formulazione, interpretazione e osservanza delle leggi. Tuttavia, secondo il Papa, il diritto canonico, oltre il fine della tutela dei diritti dei singoli fedeli, ha anche quello della tutela della comunione ecclesiale. Ma questi due fini sono interdipendenti, in quanto nel promuovere e tutelare la comunione ecclesiale, cioè il bene comune, si ha lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, perché il bene comune è la condizione indispensabile per tale sviluppo.³⁵

«La tensione verso il bene comune e verso la corresponsabilità di tutti i membri della Chiesa nella costruzione di quella società ben compaginata che è portatrice di salvezza per

³³ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 16.

³⁴ Cf. AAS V 74 (1982) 226. Riecheggiano qui le parole di Paolo VI, quando nell'Allocuzione del 28 gennaio 1972 alla R. Rota, dopo aver ricordato le parole di Gesù che il compimento della Legge è l'amore di Dio e l'amore del prossimo, afferma: «Siamo arrivati alle sorgenti del diritto canonico, che dovrà giustificarsi dal riferimento a questo principio evangelico, del quale tutta la legislazione ecclesiastica dovrà essere permeata, anche se l'ordine della comunità cristiana e la supremazia della persona umana, a cui tutto il diritto canonico è rivolto, esigeranno l'espressione razionale e tecnica propria del linguaggio giuridico» (AAS 64 [1972] 204).

³⁵ Cf. AAS 71 (1979) 422-423. Questo si riflette anche nella disciplina penale: «...nella visione di una Chiesa che tutela i diritti dei singoli fedeli, ma, altresì, promuove e protegge il bene comune come condizione indispensabile per lo sviluppo integrale della persona umana e cristiana, si inserisce positivamente anche la disciplina penale: anche la pena comminata dall'autorità ecclesiastica (ma che in realtà è un riconoscere una situazione in cui il soggetto stesso si è collocato) va vista infatti come strumento di comunione, cioè come mezzo di recupero di quelle carenze di bene individuale e di bene comune che si sono rivelate nel comportamento antiecclesiale, delittuoso e scandaloso, dei membri del popolo di Dio» (*Ibid.* 425).

tutti gli uomini, – aggiunge Giovanni Paolo II in un'altra Allocuzione alla R. Rota, quella del 26 febbraio 1983 – postula il rispetto dei ruoli di ciascuno, secondo il proprio statuto giuridico nella Chiesa, e l'efficace attività di tutte le funzioni pubbliche a cui è attribuita la "sacra potestas"». ³⁶

Questa visione del bene comune è in continuità con quella offerta da Paolo VI nella sua Allocuzione del 17 settembre 1973, anzi, la completa. Da Paolo VI è messa prevalentemente in luce la dimensione verticale del bene comune,³⁷ da Giovanni Paolo II, sulla base di quella verticale, troviamo piuttosto sottolineata la dimensione orizzontale.

Secondo Giovanni Paolo II la Chiesa attua la comunione dal momento che riconosce la dignità della persona umana nella libertà, che veramente si trova solo in Cristo e che si perfeziona nell'esperienza della comunione ecclesiale, che è comunione con la Trinità, L'ordine giuridico tende alla pace da instaurarsi nella comunione. Tale pace è la carità. Infatti, la carità richiede il diritto, che significhi e tuteli qui in terra le necessarie esigenze della carità,

³⁶ AAS 75/1 (1983) 557.

³⁷ In tale allocuzione Paolo VI unisce la nozione di Chiesa come sacramento con quella di Chiesa come comunione. Parlando della Chiesa come sacramento spiega in che modo la Chiesa come istituzione sia intrinsecamente insieme spirituale e soprannaturale. Dice: «...i diritti e i doveri nella Chiesa hanno un'indole soprannaturale; se la Chiesa è un disegno divino – *Ecclesia de Trinitate* – le sue istituzioni, pur perfettibili, devono essere stabilite al fine di comunicare la grazia divina e favorire, secondo i doni e la missione di ciascuno, il bene dei fedeli, scopo essenziale della Chiesa. Tale scopo sociale, la salvezza delle anime, la "salus animarum", resta lo scopo supremo delle istituzioni, del diritto, delle leggi. Il bene comune della Chiesa raggiunge perciò un mistero divino, quello della vita della grazia, che tutti i cristiani, chiamati ad essere figli di Dio, vivono nella partecipazione alla vita trinitaria: *Ecclesia in Trinitate*. In questo senso il Concilio Vaticano II ha parlato della Chiesa come "comunione" (cf. *LG* 4, 9, 13, etc.), ponendo in luce il fondamento spirituale del Diritto nella Chiesa e la sua ordinazione alla salvezza dell'uomo: sicché il Diritto diventa Diritto di carità in questa struttura di comunione e di grazia per tutto intero il Corpo ecclesiale» (*Communicationes* 5 [1973] 126-127). Secondo Paolo VI la Chiesa è sacramento di salvezza perché comunica la stessa vita di amore, di comunione, della Trinità. In questo modo il concetto di bene comune nella Chiesa differisce radicalmente dal concetto di bene comune vigente nella società civile. Il bene comune nella Chiesa riguarda il mistero della Trinità, in quanto è la realizzazione della vita di comunione della stessa Trinità nella vita del singolo fedele e di tutta intera la comunità ecclesiale. Il diritto canonico è strumento di questa realizzazione. In questo modo si può chiamare *ius caritatis*. Poiché la Chiesa è sacramento, continua Paolo VI, l'aspetto istituzionale-sociale appartiene all'essenza della Chiesa, allo stesso titolo che l'aspetto invisibile-carismatico (cf. *Ibid.* 126). In questo contesto Paolo VI considera l'importanza della persona umana, che è il fondamento della vita sociale: l'uomo non è persona perché è sociale, ma è sociale perché è persona (cf. *Ibid.* 125). I rapporti sociali sono rapporti tra persone che tendono al raggiungimento del bene comune. Da questo dipende la necessità dell'ordine sociale e dell'autorità, in modo che la persona umana possa realizzarsi pacificamente e liberamente. Ciò che è richiesto dalla natura umana, la grazia non lo distrugge, anzi, dice Paolo VI, «... nella Chiesa, la persona umana raggiunge la sua piena dignità, perché il battezzato può efficacemente tendere a Dio-Trinità, suo fine ultimo, a cui è ordinato allo scopo di avere parte alla sua vita e al suo amore infinito. E la nuova libertà del battezzato - *libertas gloriae filiorum Dei* (Rom 8,21) - è la libertà propria della persona umana, ma elevata in modo eccezionale, in quanto ... illuminata e rinvigorita dallo Spirito, può avanzare nel suo cammino verso Dio-Trinità. Tale libertà si concretizza nei diritti fondamentali d'ordine soprannaturale in relazione ai beni soprannaturali... Le realtà, conferite sacramentalmente, sono ordinate ad attuarsi nella Chiesa: la "communio" è unione dei battezzati, realtà spirituale, ma socialmente rappresentata...» (*Ibid.* 127-128). In questo contesto viene ben messo in luce il ministero della gerarchia nella Chiesa: ministero della Parola, della grazia e della cura pastorale. La funzione propria di questo ministero è di tutelare l'ordine e la pace nella comunione ecclesiale. La comunione gerarchica, dono dello Spirito, conserva l'unità della comunione ecclesiale, quindi ciò che dalla gerarchia viene disposto, nelle norme di diritto canonico, dice Paolo VI, «procede, in ultima analisi, dallo Spirito e perciò non reca pregiudizio alla libertà e alla dignità della persona umana, anzi ravvalora e la difende» (*Ibid.* 128).

cioè il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali dei fedeli, che tuttavia debbono essere considerati all'interno della comunione, che per natura sua è gerarchica, in quanto in essa ogni fedele ha il suo grado, ordine e ufficio.³⁸ Sotto quest'aspetto, secondo il Papa, svanisce ogni falsa opposizione tra libertà, grazia, carismi e legge. Infatti nella Cost. ap. *Sacrae disciplinae leges* con cui il 25 gennaio 1983 veniva promulgato il Codice di Diritto Canonico, il Papa affermava:

... il Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della Chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che assegnando il primato all'amore, alla grazia e ai carismi, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono.³⁹

Secondo il ragionamento di Giovanni Paolo II, allora, la comunione ecclesiale, spirituale e visibile, postula un qualche ordine esterno, che possiamo chiamare «bene comune esterno», legale, come complesso delle condizioni e delle istituzioni, che permettono ai singoli fedeli e ai gruppi la loro realizzazione nell'esercizio dei loro diritti umani e cristiani, cioè il bene comune, che possiamo dire «interno».⁴⁰

³⁸ Re quidem vera opus existit quod Ecclesiam ex sua ipsius natura necesse est melius usque curare: scilicet communio. Hanc autem communionem Ecclesia efficit, cum dignitatem humanae personae agnoscit in libertate...

Si porro mundus suam liberationem concupiscit, haec liberatio iam invenitur in Christo! Christus in Ecclesia vivit. Ergo vera hominis liberatio completur per experientiam communionis ecclesialis.

Haec insuper ecclesialis communio est «intima semperque renovata communio cum ipsa vitae origine quae est Sanctissima Trinitas: communio scilicet vitae et amoris et imitationis Christi in ipsius sequela. Ipse profecto hominis Redemptor intime nos inserit in Deum.

...

Quam ob rem dignitas hominis vivenda est in Christo, sicut in eodem hoc Christo toto, qui Ecclesia est, oportet agnoscere naturam ecclesialis iuris et compage illius necessarias et primaria iura eius membrorum.

Bene intellectus ordo ecclesialis est in foro externo iuridicus ordo. Idem vero ille ordo contendit ut instituat pacem in communione: quod ut fiat, ea pax erit caritas. Nam errare nemo potest de hac re: ius non opponitur caritati. Immo ex contrario caritas poscit ius ut significet atque in tuto collocet hisce in terris suas necessarias postulationes. Illa vicissim postulata multo melius comprehenduntur, si erunt secundum Dei mentem ac necessitates fundamentales eius amoris nec non viventes ipsius Ecclesiae structuras. Haec est — ut ita dicamus — veluti prorogatio Incarnationis Verbi quod homo factus est ut homines servaret ad Patremque reduceret tamquam adoptivos filios, liberatos quidem ut participarent libertatem atque gloriam filiorum Dei. In Iesu Christo et per ipsum faciunt illi mysticum Corpus sanctamque communionem, id est Ecclesiam.

Hac in communione, quae est etiam hierarchica, conspici debemus hominem baptizatum. Unusquisque Christianus ibi habet suum gradum et ordinem suumque officium. Haec praeterea communio est opus Spiritus...» (All. ai partecipanti al IV Congr. Int. di Dir. Can., 13 ottobre 1980, in AAS 72 [1980] 1102-1103).

³⁹ «...satis apparet finem Codici» minime illum esse, ut in vita Ecclesiae christifidelium fides, gratia, charismata ac praesertim caritas substituantur. Ex contrario, Codex eo potius spectat, ut talem gignat ordinem in ecclesiali societate, qui, praecipua tribuens partes amoris, gratiae atque charismati, eodem tempore faciliorem reddat ordinatam eorum progressionem in vita sive ecclesialis societatis, sive etiam singulorum hominum, qui ad illam pertinent» (AAS 75/II [1983] XI; versione italiana in *Enciridion Vaticanum* 8/626; cf. All. R. Rota 26 febbraio 1983, in AAS 75 [1983] 557).

⁴⁰ La Cost. *Gaudium et Spes* al n. 26a definisce il bene comune in generale come «l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione più

La comunione ecclesiale, infatti, è costituita da una dimensione interna, spirituale, e da una esterna, visibile, in quanto da una parte è opera dello Spirito, ma dall'altra ha stabilità per mezzo del sacerdozio degli stessi Vescovi, che per la successione apostolica istruiscono, governano e santificano il Popolo di Dio e lo conservano nell'unità della fede e della carità. La loro comunione sacerdotale e ministeriale è al servizio, quindi, della comunione ecclesiale e la cementa intorno a Pietro, che come punto centrale presiede alla carità nell'unità, creando così quelle condizioni che costituiscono il bene comune esterno che permette il realizzarsi del bene comune interno.⁴¹

L'esigenza dell'esemplarità del diritto della Chiesa rispetto al diritto della società civile in modo molto esplicito ed incisivo viene ripreso da Giovanni Paolo II nella sua Allocuzione del 23 aprile 1993 pronunciata per i partecipanti al Congresso Internazionale di Diritto Canonico tenutosi in occasione del X anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico:

In tal modo concepito, strutturato, interpretato ed applicato, il Diritto canonico, oltre a giovare alla Chiesa nell'adempimento della sua missione, acquista una dimensione di esemplarità per le società civili, spingendole a considerare il potere ed i loro ordinamenti come un servizio alla comunità, nel supremo interesse della persona umana. Come al centro dell'ordinamento canonico c'è l'uomo redento da Cristo e divenuto con il battesimo persona nella Chiesa «con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri» (can. 96), così le società civili sono invitate dall'esempio della Chiesa a porre la persona umana al centro dei loro ordinamenti, mai sottraendosi ai postulati del diritto naturale, per non cadere nei pericoli dell'arbitrio o di false ideologie. I postulati del diritto naturale sono infatti validi in ogni luogo e per ogni popolo, oggi e sempre, perché dettati dalla *retta ratio*.^{42...}

Nel rinnovato sforzo della Chiesa per una nuova Evangelizzazione, in vista del terzo Millennio cristiano, il Diritto Canonico, come ordinamento specifico ed indispensabile della compagine ecclesiale, non mancherà di contribuire efficacemente alla vita e alla missione della Chiesa nel mondo, se tutte le componenti ecclesiali sapranno saggiamente interpretarlo e fedelmente applicarlo.⁴³

Mentre per molto tempo il diritto canonico è stato piuttosto tributario del diritto romano e del diritto dei vari popoli, ora la prospettiva sembra rovesciarsi. Su questo già si era pronunciato Paolo VI.⁴⁴ Certo il diritto romano, avendo preceduto cronologicamente il

pienamente e più speditamente». Sul concetto di bene comune nella Chiesa, cf. il mio libro *Introduzione al Diritto Ecclesiale*, Casale Monferrato 1993, 44-47.

⁴¹ Cf. Allocuzione ai partecipanti al IV Congr. Int. di diritto canonico, 13 ottobre 1980, in AAS 72 (1980) 1103. Su questa Allocuzione, cf. J. BEYER, «Summi Pastoris Ioannis Pauli II recens de Iure Ecclesiali et iuribus fundamentalibus magisterium», in *Periodica* 70 (1981) 13-39.

⁴² A questo punto si rimanda a S. Tommaso (*Summa Theologiae*, I-II, q. 95, art. 2) e Cicerone (*De re publica* 3, 33).

⁴³ AAS 86 (1994) 247-248.

⁴⁴ Il 20 gennaio 1970 Paolo VI, ai partecipanti al I Congr. Int. di diritto canonico affermava che la visione ecclesiologicala del Concilio ha scosso il canonista «nella sua abitudine, solita per lo più a fondare in una secolare e indiscussa tradizione il suo insegnamento, e a confortarlo con il confronto e con rapporto, dapprima del Diritto Romano..., poi con quello dei popoli verso i quali la Chiesa ha rivolto la sua missione evangelizzatrice; ciò che per troppi ovvi motivi ella continuerà a fare nel suo pensiero e nella sua storia; ma, fedele in quest'ora post-

diritto canonico, con la sua perfezione ormai raggiunta non poteva non influire fortemente su di esso nel suo formarsi, fornendogli le fattispecie giuridiche. È coerente con l'economia dell'Incarnazione il fatto che la Chiesa abbia assunto le fattispecie giuridiche delle civiltà con cui è entrata in contatto, ma non per questo il diritto canonico si deve modellare sul diritto civile. Infatti, esso è il diritto della Chiesa, che, sebbene nel suo elemento visibile si configuri come una vera società umana, tuttavia, questa, è strumentale rispetto all'azione dello Spirito, fonte della comunione soprannaturale dei membri della Chiesa tra di loro e di ciascuno di loro con Dio. Le istituzioni di diritto divino, che danno la struttura fondamentale, irreformabile della Chiesa e che vengono espresse nelle norme positive, e anche le istituzioni di diritto umano, che sono sempre in una più o meno immediata connessione col diritto divino, e comunque con il fine ultimo di tutto l'ordinamento canonico, la *salus animarum*, la salvezza dell'uomo redento da Cristo e incorporato nel suo Corpo mistico, entrano nella dinamica dell'annuncio della parola e quindi servono a trasmettere l'annuncio di salvezza fattoci da Cristo. Come abbiamo già sopra notato, il diritto ecclesiale dev'essere frutto di un discernimento spirituale e non di un compromesso prammatico, come in genere è il diritto civile, frutto dell'accordo tra diverse forze sociali e politiche e diverse ideologie.⁴⁵

Ai partecipanti ai 25° Convegno della Canon Law Society of Great Britain and Ireland, il 22 maggio 1992 Giovanni Paolo II afferma:

Per il fatto che la struttura sociale della Chiesa è al servizio del mistero più profondo di grazia e di comunione, il Diritto Canonico – proprio come legge della Chiesa, *ius Ecclesiae* – dev'essere riconosciuto come unico nei suoi mezzi e nei suoi fini. La tradizione canonica è sempre stata consapevole di questo, come è evidente dalla storia dell'istituto della dispensa e della consuetudine, come dallo sviluppo dell'«equità canonica». Tuttavia, la teoria e la prassi canonica debbono essere sempre informate da una profonda comprensione ecclesiologica, e dev'essere fatto lo

conciliare, all'impulso dottrinale e disciplinare del grande Sinodo, ella cercherà in se stessa, nella sua intima e misteriosa costituzione, il perché ed il come della sua antica e rinnovata disciplina canonica» (AAS 62 [1970] 108-109). Sulla questione Paolo VI tornava esplicitamente anche nell'Allocuzione del 17 settembre 1973 rivolta ai partecipanti al II Congr. Int. di diritto canonico, quando diceva: «La vostra prima preoccupazione non sarà dunque quella di stabilire un ordine giuridico puramente esemplato sul diritto civile, ma di approfondire l'opera dello Spirito che deve esprimersi nel diritto della Chiesa») (*Communications* 5 [1973] 131).

⁴⁵ Certamente non dovrebbe essere così nemmeno nella società civile, in quanto a fondamento dell'ordinamento statale dovrebbe esserci la persona, a cui ineriscono ontologicamente diritti e doveri, che lo Stato non dovrebbe far altro che riconoscere e tutelare attraverso la sua legislazione. Ma nella moderna dottrina dello Stato, inficiata di positivismo giuridico, «viene concessa al massimo una distinzione tra *valori* da una parte e *diritti-norme* dall'altra, nel senso che esiste una serie di valori che le norme devono presupporre e a cui devono conformarsi, per il fatto che i valori preesistono alle norme e perciò le determinano. I *diritti* invece, incominciano con le norme, esistono con esse... I valori, pertanto, sono qualcosa di ancora pre-giuridico o di meta-giuridico, cioè di pre-normativo... Pertanto nella predetta visione il diritto viene considerato non come ontologia previa e norma positiva che applica l'ontologia, bensì solo come norma positiva, per quanto presupponente valori a essa previa... Ciò si comprende, appena si consideri una differenza fondamentale tra la Chiesa e lo Stato, che consiste nella capacità o non capacità di conoscere e di dichiarare l'ontologia. La Chiesa, infatti, a motivo della potestà magisteriale, ha la capacità di conoscere e di dichiarare i doveri, i diritti e le abilitazioni che esistono per istituzione di Cristo. Lo Stato, al contrario, non ha la capacità di conoscere e di dichiarare i doveri, i diritti e le abilitazioni esistenti nella persona umana» (F. COCCOPALMERIO, «Riflessioni sull'identità del diritto ecclesiale», 49-50).

sforzo di evitare un non dovuto accomodamento delle norme ecclesiastiche e delle strutture *all'ethos* prevalente della società civile. Oggi come sempre i canonisti sono sfidati a non perdere di vista il mistero di grazia e di verità che il loro lavoro vuole servire e rafforzare.⁴⁶

Posto che solo in questo modo il diritto canonico potrà essere uno strumento effettivo per il continuo rinnovamento della vita ecclesiale, Giovanni Paolo II così continua:

Oggi c'è bisogno di un equilibrato apprezzamento della costante dialettica nella vita della Chiesa tra l'infalibile guida dello Spirito Santo e le domande di fedeltà alla legge del Nuovo Testamento, di una più profonda comprensione dello scopo sociale della «diversità dei doni gerarchici e carismatici» (*Lumen Gentium*, 4), di cui lo Spirito ha adornato la Chiesa.⁴⁷

Da questo deriva che il diritto canonico può contribuire dal punto di vista teorico ad una più profonda comprensione del mistero della Chiesa, e sotto il profilo più pratico al buon funzionamento delle varie strutture che aiutano il fedele a rispondere con fedeltà alla sua vocazione soprannaturale e a partecipare pienamente alla missione della Chiesa. Tutti coloro che debbono applicare il diritto canonico, allora, debbono capire bene l'oggetto e il metodo proprio di esso, in modo da valutare bene la rilevanza e i limiti degli apporti che vengono dalle altre scienze correlate, quindi anche dal diritto civile. Il diritto canonico ha un intento pastorale per sua natura, poiché cerca di rafforzare i legami della comunione nella Chiesa attraverso la fedeltà al Vangelo e la promozione della giustizia. Coloro che debbono applicare il diritto canonico sempre debbono aver presente la natura eminentemente pastorale di esso, che, senza mai derogare alle esigenze della verità, ha come fine la salvezza delle anime (can. 1752). Con la retta applicazione della legge positiva secondo questa finalità ultima si contribuisce alla costruzione della comunione nella fede, speranza e carità, e alla proclamazione del Vangelo e della verità salvifica di esso.⁴⁸

Proprio perché la Chiesa è per il mondo, quindi è al servizio di tutta l'umanità, il diritto canonico che inerisce alla natura stessa della Chiesa viene a potenziare tutte le note proprie al diritto stesso come esperienza umana, prima tra tutte quella dell'universalità. Per questo il diritto canonico non può restare chiuso in se stesso, volto unicamente alla società

⁴⁶ «Because the Church's social structure stands at service of a deeper mystery of grace and communion, Canon Law – precisely as the law of the Church, *ius Ecclesiae* – must be acknowledged as unique in its means and in its ends. The canonical tradition was of course quite aware of the peculiar nature of the Church's legal discipline, as is evident from the history of such institutions as dispensation and canonical custom, and the development of the concept of "canonical equity". Nevertheless, as the history of your science demonstrates, canonical theory and practice always need to be informed by a sound ecclesiological understanding, and efforts must always be made to avoid any undue accommodation of ecclesial norms and structures to the prevailing ethos of civil society. Today as in the past, canonists are challenged never to lose sight of the mystery of grace and truth which their work is meant to serve and foster» (*Communicationes* 24 [1992] 10; la traduzione italiana è mia).

⁴⁷ «Today in particular, there is a need for a balanced appreciation of the constant dialectic in the Church's life between the unfailing guidance of the Holy Spirit and the demands of fidelity to the Law of the New Covenant and for a deeper insight into the social purpose of that "diversity of gifts both hierarchical and charismatic" (*Lumen Gentium*, 4) which the Spirit has bestowed upon the Church» (*Ibid.* 11; la traduzione italiana è mia).

⁴⁸ *Ibid.* 11; 12.

ecclesiale, ma deve avere una funzione anche per la società civile. La consapevolezza che il diritto canonico partecipa alla natura e alla missione della Chiesa di essere segno levato tra le nazioni (SC 2; LG 1) farà sì che si supererà il pericolo che esso si cristallizzi in un «sistema» chiuso fine a se stesso. In questo senso il diritto canonico, come sistema giuridico unico che mette l'uomo considerato nella sua integralità, con tutte le sue esigenze naturali e soprannaturali, al suo centro e fondamento, deve porsi come esemplare rispetto al diritto civile.⁴⁹

1.6 Conclusione

Il magistero di Giovanni Paolo II, in piena continuità con quello di Paolo VI, radicato nell'insegnamento del Concilio Vaticano II, ci offre dei preziosi elementi per l'elaborazione di una teologia del diritto canonico.

Il riferimento al diritto da considerare nella sua essenzialità, come realtà interna alla vita della Chiesa, quindi ad una verità oggettiva dei rapporti inter- soggettivi e interecclesiali espressione della volontà di Dio, spinge ad uscire da ogni tentazione di positivismo giuridico nella Chiesa e quindi di formalismo giuridico. Induce a cercare, attraverso la comprensione e l'interpretazione della legge positiva alla luce del fine ultimo di essa, la *salus animarum*, tale realtà interna, che rivela la superiore giustizia di Dio. È tale realtà interna dell'ordinamento canonico che fa sì che l'*aequitas canonica*, detta *sapiens* dalla prima Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi (30 settembre-4 ottobre 1967), non sia solo una virtù di chi nella Chiesa esercita l'autorità, ma una qualità intrinseca dello stesso ordinamento, per cui risulta che la carità, come virtù teologale e come comandamento che compie ogni legge (Mt 22, 34-40; Rom 13, 8-10; Gai 5, 14), è da considerare non solo un atteggiamento d'animo, ma l'elemento fondante lo stesso ordinamento canonico.

La pastoraltà intrinseca del diritto canonico nel suo insieme e delle singole leggi ecclesiastiche trova qui il suo fondamento e si esprime nell'attività del legislatore e dell'operatore del diritto, che, nella sua attività di produzione delle leggi e di interpretazioni e applicazione di esse, dovrà agire sotto la guida dello Spirito, che è anima della Chiesa e quindi di tutte le istituzioni ecclesiastiche (LG 77g; AG 4). Le leggi canoniche, per esprimere la

⁴⁹ Il diritto canonico e il diritto civile, sono specifici e autonomi nel loro ordine, ma hanno in comune l'esperienza umana del diritto come loro fonte, cioè l'esigenza della tutela della dignità della persona umana, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali. Per questo tra i due ordini giuridici ci può essere un fruttuoso dialogo. Nell'Allocuzione ai giuristi polacchi del 21 marzo 1986 così si esprimeva Giovanni Paolo II: «L'ordine giuridico che vige nella società non è e non può essere, certamente, fine a se stesso. Ha il carattere di servizio nei confronti dell'uomo, della persona umana, nonché nei confronti della comunità sociale, nella quale essa adempie i suoi doveri. Creando l'ordine giuridico e difendendo la sua verità, voi, in modo particolare, servite l'uomo. Dovete quindi sentirvi profondamente impegnati nell'assicurare le condizioni giuridiche che favoriscono lo sviluppo della persona secondo la sua verità e la sua dignità. Dovete da una parte creare tali condizioni e dall'altra custodirle, qualora si trovassero in pericolo» (*Communicationes* 18 [1986] 33; versione originale polacca, in AAS [1986] 1083).

Sulla specificità del diritto canonico e sul suo rapporto col diritto civile, cf. i miei articoli «Il diritto civile "analogatum princeps" del diritto canonico?», in *Rassegna di Teologia* 16 (1975) 5S9-594; «Perché un diritto nella Chiesa? Un vero diritto [...] sui generis», in *Periodica* 90 (2001) 389-413.

realtà interiore della Chiesa e quindi la volontà e la giustizia divina in essa racchiusa, debbono essere il prodotto di un discernimento nello Spirito da parte dei Pastori e così anche la loro interpretazione e applicazione nella cura ordinaria del popolo di Dio e nei tribunali. Sotto questa prospettiva la definizione di legge che ci offre S. Tommaso: «*Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata*»,⁵⁰ valida per la legge in genere, riguardo alla legge ecclesiastica va completata aggiungendo: «*lumine fidei et caritate Spiritus Sancti informata*».

⁵⁰ *Summa Theologiae* I-II, q. 90, art. 1 corp.,; art. 2corp.